DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2010

dell'11 giugno 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2010 del 30 aprile 2010 ([1]).

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2010 del 30 aprile 2010 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d'America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ([6]).

(7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 13 [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I e al punto 41 [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II:

([1]) GU L 181 del 15.7.2010, pag. 1.
([2]) GU L 181 del 15.7.2010, pag. 9.
([3]) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17.
([4]) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
([5]) GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12.
([6]) GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8.

«— **32008 R 0202**: Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).»;

2) dopo il punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I è aggiunto il punto seguente:

«50. **32008 D 0486**: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).»;

3) dopo il punto 45 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i punti seguenti:

«46. **32008 D 0486**: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).

47. **32009 R 0669**: Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 54zzzc [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 0202**: Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).»;

2) dopo il punto 54zzzzl [regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzm. **32008 D 0047**: Decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d'America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12).

54zzzzn. **32008 D 0486**: Decisione 2008/486/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8).

54zzzzo. **32009 R 0669**: Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 202/2008 e (CE) n. 669/2009 e delle decisioni 2008/47/CE e 2008/486/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.